

Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717 (G.U. 28 dicembre 1994, n. 302). Decreto legge convertito in **Legge 24 febbraio 1995, n. 45** (in G.U. 25 febbraio 1995, n. 47). Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.

Articolo 1 - Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1. L'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche).

1. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il questore della provincia in cui si svolge la competizione agonistica può ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle che risultino denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, ovvero presso quello indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso è disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno ed è comunicato al pretore del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a quello in cui si svolge la competizione. Il provvedimento è esecutivo, salvo che il pretore lo revochi nelle ventiquattro ore antecedenti al giorno della competizione. Il divieto di accesso è comunque revocato dal questore qualora sia stato emesso provvedimento di archiviazione, ovvero siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni di cui al comma 2 il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso a luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni."

Articolo 1 Bis - Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni.

1. È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, per la durata di due anni dall'adozione dei medesimi provvedimenti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1 del presente decreto.

2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l'organo che effettua l'accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal dieci al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.

4. Ai fini dei commi 1 e 2 il questore comunica alle società sportive interessate alle competizioni agonistiche di cui all'articolo 1 del presente decreto, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.